



Il Ministro dei Lavori Pubblici

Prot. n. 663

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l'art. 17 , comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTA la domanda in data 17 novembre 2000 presentata dalla Società Autostrade S.p.A. con sede in Via A. Bergamini, 50 - Roma, intesa ad ottenere l'omologazione di un Sistema di comunicazione radio a corto raggio denominato Sistema Radio "TPU" (Telepass Processing Unit) quale sottosistema dell'impianto per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;

VISTO il voto n. 544 reso nell' adunanza del 10 gennaio 2001 con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta con prescrizioni;

DECRETA

Art. 1 - E' omologato il Sistema di comunicazione radio a corto raggio denominato Sistema Radio "TPU" (Telepass Processing Unit) della Società Autostrade S.p.A., quale sottosistema dell'impianto per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni, con la limitazione che sia utilizzato in abbinamento ad un sistema di riconoscimento delle targhe la cui compatibilità e corretta operatività

dovrà essere opportunamente verificata dalle Amministrazioni interessate all'installazione, con la prescrizione che, ferma restando la potenza emessa dal dispositivo come testato, nel caso di BOA singola, l'altezza minima dell'emettitore dal suolo sia di 5,20 m, mentre nel caso di due apparati affiancati, detta altezza minima debba essere non inferiore a 5,50 m.

- Art. 2 - L'installazione e l'impiego del sistema è subordinato comunque alla acquisizione di ogni eventuale ulteriore autorizzazione o licenza prevista dalle vigenti norme. Nelle zone di impiego, stante la possibile sovrapposizione con le emissioni di altre attrezzature, nonché le tolleranze dei dispositivi e il possibile incremento di campo per effetto di riflessioni, ecc., dovranno essere effettuate, a cura degli enti utilizzatori, misure atte a verificare il rispetto dei limiti vigenti per tutte le emissioni elettromagnetiche.
- Art. 3 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso e manutenzione nella versione inviata a questo Ispettorato dalla Società Autostrade S.p.A. in data 17 novembre 2000.
- Art. 4 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero-Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
- Art. 5 - Un secondo esemplare del prototipo del Sistema di comunicazione radio a corto raggio denominato Sistema Radio "TPU" munito degli estremi di identificazione di cui all'art. 4 dovrà essere conservato e mantenuto in perfetta efficienza presso la sede della Società Autostrade S.p.A..

Roma, 9 febbraio 2001

IL MINISTRO

Nerio Nesi